

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 31 agosto 2000, n. 19.

Norme in materia di cooperative edilizie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è così sostituito:

«1. Le cooperative edilizie aventi sede sociale nei comuni capoluogo di provincia o nei comuni conurbati, anche se risultano incluse in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti, possono realizzare i loro programmi costruttivi in uno qualsiasi dei comuni conurbati o anche in uno qualsiasi dei comuni della provincia».

2. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è abrogato.

Art. 2.

Abrogazione di norma

1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 35 della

legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, inserito con l'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.

Art. 3.

Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95

1. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

2. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

3. I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 4.

Proroga di termini

1. I termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1 e dall'articolo 13 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25

e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

Piano finanziario di rimborso per la cessione di alloggi

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

«4. Su richiesta degli aventi diritto, il rimborso di cui al comma 3 può essere effettuato, in unica soluzione all'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. Tale disposizione si applica anche ai piani finanziari di rimborso definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 agosto 2000.

Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca
Assessore regionale per i lavori pubblici

LEANZA
SPERANZA
LO GIUDICE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:

L'art. 27 della l.r. 23 marzo 1991, n. 36, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«1. Le cooperative edilizie aventi sede sociale nei comuni capoluogo di provincia o nei comuni conurbati, anche se risultano incluse in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti, possono realizzare i loro programmi costruttivi in uno qualsiasi dei comuni conurbati o anche in uno qualsiasi dei comuni della provincia.

2. I programmi di utilizzazione degli stanziamenti statali e regionali destinati all'edilizia convenzionata e/o agevolata riguardanti i comuni capoluoghi di provincia sono definiti a carattere sovramunicipale, accorpando ai capoluoghi medesimi i centri che presentano maggiori caratteristiche di conurbazione.

3. Sugli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi in conto interessi per mutui agevolati per la copertura dei costi intervenuti o che potranno intervenire per maggiore prezzo di esproprio del terreno risultanti da sentenza passata in giudicato».

Nota all'art. 2:

L'art. 35 della l.r. 10 agosto 1978, n. 35, come modificato dall'art. 11 della l.r. 30 maggio 1984, n. 37 a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Cooperative edilizie. L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell'area e di finanziamenti.

L'Amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.

Gli istituti di credito e l'istituto regionale per il credito alla cooperazione effettuano i pagamenti in acconto delle somme maturate su richiesta del presidente della cooperativa e su autorizzazione del

direttore dei lavori, prescindendo da qualsiasi visto o autorizzazione di organi tecnici o amministrativi.

Lo svincolo della rata di saldo è subordinato all'attestazione di conformità di esecuzione dei lavori, rilasciata dal comune o dagli uffici del Genio civile».

Note all'art. 3, comma 1:

— L'art. 6 della l.r. 20 dicembre 1975, n. 79, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Assegnazione delle abitazioni e dei locali per le attività artigianali ai soci viene deliberata dagli organi statutari della cooperativa edilizia o del consorzio ed è ratificata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi di cui alla presente legge è determinato dall'Assessore competente sulla base dei costi massimi ammissibili, stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia agevolata e convenzionata.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici, prima da adottare il provvedimento di cui al comma precedente, riferisce alla Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per materia».

— L'art. 12 della l.r. 5 dicembre 1977, n. 95, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Assegnazione delle abitazioni e dei locali per le attività artigianali ai soci viene deliberata dagli organi statutari della cooperativa edilizia ed è ratificata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici».

Nota all'art. 3, comma 2:

— La l.r. 20 dicembre 1975, n. 79, reca: «Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione».

— La l.r. 5 dicembre 1977, n. 95, reca: «Interventi a favore delle cooperative edilizie».

Nota all'art. 4:

— Il termine previsto al comma 3 dell'art. 1 della l.r. 24 luglio 1997, n. 25, riguarda l'autorizzazione alle cooperative edilizie, incluse nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, relativi agli anni 1989 e precedenti, ad avviare i relativi programmi costruttivi».

— Il termine di cui all'articolo 13 della l.r. 24 luglio 1997, n. 25, concerne l'inizio dei lavori dei progetti approvati per le cooperative di cui alla stessa legge.

Nota all'art. 5:

L'art. 4 della l.r. 30 aprile 1991, n. 9, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«1. Il piano finanziario di rimborso previsto dall'articolo 3 viene formulato per differenza, ponendo a confronto l'onere previsto a carico dei soci di cooperativa a proprietà individuale alla data di entrata in ammortamento dei singoli mutui e l'onere posto effettivamente a carico della cooperativa alla stessa data.

2. Per le cooperative edilizie fruente in via principale dei contributi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, recante «Norme per l'edilizia residenziale», il piano finanziario di rimborso viene formulato con riferimento agli oneri che, alla data di messa in ammortamento dei singoli mutui, erano previsti per la fascia reddituale più bassa.

3. Il complessivo importo dei rimborsi, risultante dal piano finanziario di cui ai commi 1 e 2, viene posto a carico dell'assegnatario in un numero di semestralità uguale a quello previsto dai piani di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione del programma costruttivo di cui l'alloggio da parte. Nel caso in cui sull'alloggio gravino mutui di durata diversa, il numero delle semestralità è pari a quello previsto per la restituzione del mutuo di più lunga durata.

4. Su richiesta degli aventi diritto, il rimborso di cui al comma 3 può essere effettuato in unica soluzione all'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. Tale disposizione si applica anche ai piani finanziari di rimborso definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 964

«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 maggio 1991, n. 36, 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, concernenti cooperative edilizie».

Iniziativa governativa: presentata dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Battaglia) il 26 agosto 1999.